



COMUNE DI
COMO

AREA ECONOMICA

DETERMINAZIONE SETTORE TRIBUTI E RISCOSSIONI SERVIZIO: ENTRATE TRIBUTARIE

REGISTRO DI SETTORE N. 8
REGISTRO GENERALE N. 840
IN DATA 11-04-2025

Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 16 DEL 9/09/2024 E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRIBUTI PER ANALISI ED ELABORAZIONI NECESSARIE A FAR EMERGERE POSSIBILI EVASIONI/ELUSIONI DAL TRIBUTO TARI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE - CIG N. B2737602C2

IL DIRETTORE

OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 16 DEL 9/09/2024 E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRIBUTI PER ANALISI ED ELABORAZIONI NECESSARIE A FAR EMERGERE POSSIBILI EVASIONI/ELUSIONI DAL TRIBUTO TARI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE - CIG N. B2737602C2

Premesso che:

- con determinazione n. 12/1689 del 17/07/2024 è stato affidato alla società MT SPA CF n. 069072900156 e partita IVA n. 02638260402, con sede in via Del Caprino n. 8, CAP 47822, Sant'Arganello di Romagna (RM) il servizio di supporto al settore tributi per analisi ed elaborazioni necessarie a far emergere possibili evasioni/elusioni dal tributo tari delle utenze non domestiche per l'importo di euro 131.000,00 iva esclusa (CIG B2737602C2);
- con determinazione n. 16 del 9/09/2024 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa LGM CONSULTING S.A.S. DI ROSSINI LUISELLA E C.
- la suddetta determinazione si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 119 comma 1 d.lgs. 36-2023 ed anche con quanto previsto dal Decreto MEF del 13/04/2022 n. 101;

Ritenuto pertanto di dover annullare in autotutela la determinazione di autorizzazione al subappalto n. 16 del 9/09/2024;

Vista la richiesta della società MT SPA P.G. del 70846 del 9/04/2025 di autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa LGM CONSULTING S.A.S. DI ROSSINI LUISELLA E C., con sede legale a Cantù (CO) in via Ginevrina Da Fossano, CF e p.IVA 03388050134, per un importo di € 32.750,00 iva esclusa delle seguenti prestazioni inerenti l'appalto:

- 1) Data Entry – inserimento dati;
- 2) Supporto gestione del Contact – Center di primo livello;

Visto il contratto di subappalto, sottoscritto in data 19/03/2025 tra la società MT SPA e la società LGM CONSULTING S.A.S. DI ROSSINI LUISELLA E C. (subappaltatore), in cui si precisa che le attività oggetto di subappalto hanno natura meramente accessoria e strumentale all’attività contrattuale di supporto affidate a MT SPA con determinazione n. 12/1689 del 17/07/2024;

Vista la dichiarazione di subappalto di MT SPA resa in sede di offerta, agli atti dell’ufficio;

Dato atto che l’impresa aggiudicataria ha reso la dichiarazione circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa subappaltatrice;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 11 comma 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni

Dato atto dell’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto in relazione all’adozione del presente atto;

Visti i Decreti legislativi n. 267/2000 e n. 36/2023;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 T.U.EE.LL e dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- di annullare in autotutela, per motivi indicati in premessa, la determinazione di autorizzazione al subappalto n. 16 del 9/09/2024
- di autorizzare M.T. SPA, CF n. 069072900156 e partita IVA n. 02638260402, con sede in via Del Caprino n. 8, CAP 47822, Sant’Argangelo di Romagna (RM) a subappaltare all’operatore economico LGM CONSILTING S.A.S. DI ROSSINI LUISELLA E C., con sede legale a Cantù (CO) in via Ginevrina Da Fossano, CF e p.IVA 03388050134, le prestazioni richiamate in parte narrativa per un importo di € 32.750,00 iva esclusa;
- di disporre, ai sensi dell’art.119, comma 12, del D.Lgs. 23/2023, che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
- di trasmettere il presente atto all’operatore affidatario ed al subappaltatore;
- di pubblicare il presente atto secondo le disposizioni vigenti.

Il Direttore

Avv. Andrea Romoli Venturi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*